



Martedì 20/08/2024

Decreto correttivo al Concordato preventivo biennale e le altre novità fiscali

A cura di: Studio Meli S.t.p. S.r.l.

Il 5 agosto 2023 Ã stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 182 il D.Lgs. 108/2024, noto come **â€œDecreto correttivo al Concordato preventivo biennaleâ€**.

Il decreto apporta numerose novitÃ , non solo in tema di concordato preventivo biennale.

Ã infatti prevista la proroga della scadenza della Rottamazione-quater. Il termine per il pagamento della rata, originariamente fissato al 31 luglio 2024, Ã stato posticipato al 15 settembre 2024, con una tolleranza di 5 giorni che sposta la scadenza effettiva al 20 settembre 2024.

Il decreto introduce anche un nuovo strumento di accertamento, definito informalmente **â€œAccertamento sintetico 2.0â€**. Questo meccanismo si attiva quando lo scostamento tra il reddito dichiarato e gli indici presuntivi supera la soglia di 70.000 euro. Ã importante sottolineare che il contribuente mantiene il diritto di dimostrare la legittimitÃ delle proprie spese, ad esempio provando che il finanziamento Ã avvenuto con redditi di anni precedenti o esenti da imposizione. Il reddito complessivo accertabile dovrÃ eccedere di almeno 1/5 quello dichiarato e, comunque, di almeno 10 volte lâ€™assegno sociale annuo, il cui importo sarÃ aggiornato biennialmente in base agli indici ISTAT.

Unâ€™altra modifica significativa riguarda gli avvisi bonari. A partire dal 1Â° gennaio 2025, i termini per il versamento delle somme richieste a seguito di controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni, cosÃ come i termini per fornire chiarimenti allâ€™Amministrazione Finanziaria, verranno estesi da 30 a 60 giorni. In caso di pagamento rateale, il termine per il versamento della prima rata Ã esteso anchâ€™esso da 30 a 60 giorni dal ricevimento dellâ€™avviso bonario. Per le somme dovute a seguito della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata, il termine Ã fissato in 30 giorni. Inoltre, viene stabilito un termine di 90 giorni per i versamenti relativi agli avvisi bonari derivanti dal controllo automatizzato delle dichiarazioni in caso di trasmissione telematica dellâ€™invito agli intermediari.

Per quanto riguarda il concordato preventivo biennale (CPB), il decreto apporta diverse modifiche. Viene chiarito che i debiti tributari o contributivi da considerare per lâ€™accesso al CPB sono quelli definitivamente accertati o derivanti da atti impositivi non piÃ impugnabili, comunque inferiori a 5.000 euro. Non rilevano i debiti oggetto di provvedimento di sospensione o di rateazione fino alla decadenza dei relativi benefici. Inoltre, per le imprese Ã prevista la possibilitÃ di riportare in avanti le perdite fiscali conseguite nei periodi oggetto di concordato.

Il decreto introduce anche la flat tax incrementale per i soggetti ISA e i forfetari: unâ€™imposta sostitutiva opzionale sulla differenza tra il reddito proposto nel concordato e quello conseguito in precedenza. Le aliquote variano in base al punteggio ISA o al regime forfetario. Per i soggetti ISA, lâ€™aliquota Ã del 10% per punteggi tra 8 e 10, del 12% per punteggi tra 6 e 8, e del 15% per punteggi inferiori a 6. Per i forfetari, lâ€™aliquota Ã del 10%, ridotta al 3% per le start-up. I termini di versamento dellâ€™imposta sostitutiva sono fissati entro i termini previsti per il versamento del saldo delle imposte sui redditi, con la prima scadenza al 30 giugno 2025.

Il decreto introduce anche 2 nuove cause di decadenza dal CPB: quando il contribuente dichiara ricavi o compensi superiori del 50% rispetto al limite previsto per lâ€™applicazione degli ISA o del regime forfetario (150.000 euro). In caso di rinnovo del concordato, lâ€™imposta sostitutiva si applicherÃ sulla differenza positiva tra il reddito effettivo dichiarato nel periodo dâ€™imposta precedente al **â€œnuovoâ€** CPB e la relativa proposta.